

produzione idroelettrica costituisce elemento di preoccupazione ai fini delle paventate restrizioni ai principi codificati nel Trattato UE.

Al riguardo, l'Autorità ha posto in evidenza che le norme transitorie della legge provinciale disciplinano in concreto le modalità di assegnazione di tutte le concessioni attualmente conferite a Enel Produzione S.p.A. in scadenza al 31 dicembre 2010, nonché la concessione Lasa/Martello, in scadenza al 2011, la cui titolarità è allo stato assegnata alla società Hidros s.r.l., impresa costituita tra Società Elettrica Altoatesina S.p.A. (SEL), controllata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e la società Edison S.p.A.

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento sussiste una situazione analoga, ancorata alla legge della Provincia Autonoma di Trento 6 marzo 1998, n.4, così come modificata dalla legge provinciale 21 dicembre 2007, n.23, recante la disciplina a regime dei procedimenti di rilascio delle concessioni, che sono assegnate all'esito di procedure di evidenza pubblica, salva l'applicazione di un regime transitorio che, all'art.1 bis 1, commi da 15-ter a 15 -decies, che prevede proroghe decennali per le concessioni in scadenza.

La posizione delle Province interessate, muove dalla ricostruzione di un tormentato percorso istituzionale e normativo che, con l'avvio del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, ha visto impegnati a livello comunitario, nazionale e provinciale, diversi soggetti istituzionali sul fronte dell'armonizzazione ai principi dettati dal Trattato UE di tutte le normative riguardanti la materia.

La ricostruzione normativa sul tema evidenza che le derivazioni d'acqua pubblica per usi idroelettrici hanno ancor oggi il loro riferimento normativo nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Mentre il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha introdotto in Italia la liberalizzazione del mercato dell'energia prevedendo, tra l'altro, una revisione delle scadenze delle concessioni ed un nuovo metodo per aggiudicare le utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato ai principi della concorrenza.

Infine, la legge 23 dicembre 2005, n. 266, aderendo alla tesi delle Commissione europea, all'articolo 1, comma 483, ha previsto, entro i cinque anni prima dello scadere di una concessione, una gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale. Al comma 485, lo stesso articolo ha introdotto una specie di misura compensativa al fine di limitare i danni al patrimonio delle imprese titolari, stabilendo una proroga di dieci anni dei termini di scadenza di tutte le concessioni delle derivazioni idroelettriche, condizionata alla effettuazione di «congrui interventi di ammodernamento degli impianti...».

La Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 18 gennaio 2008, si è poi pronunciata in ordine ad una serie di questioni dichiarando, tra l'altro, l'illegittimità della proroga stabilita nel comma 485. In sintesi, il combinato disposto delle norme in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui al citato decreto legislativo n. 79 del 1999, le modifiche introdotte dalla legge n. 266 del 2005 e la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, hanno determinato una fase di incertezza normativa in merito alle modalità e tempistiche di gestione degli impianti idroelettrici.

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige con il decreto legislativo 7 novembre 2006, n.289 ha riconosciuto la potestà provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e sono stati rimossi contestualmente i profili di incompatibilità con il Trattato. In ambito Provinciale, le leggi della Provincia Autonoma di Trento ( 21 dicembre 2007, n. 23) e la legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano ( 20 luglio 2006, n.7) , hanno recepito i nuovi principi sanciti dal legislatore nazionale in tema di affidamento delle grandi concessioni a scopo idroelettrico, compreso il riguardo per offerte di miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza, salva l'applicazione di un regime transitorio.

In virtù di tale regime transitorio, le concessioni in scadenza sono state prorogate, in modo tale da consentire il rinnovo delle concessioni al di fuori di procedure di gara.

Infatti sono state assentite, con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 2773 del 16.11.2009, n. 18, concessioni in scadenza

al 31.12.2010 su domanda di 7 operatori: ENEL S.p.A., EDISON S.p.A., EISACKWERK s.r.l., AZIENDA ENERGETICA S.p.A., ASM-Bressanone S.p.A., SELS.p.A., VEK-Vinschgauer-Elektrizitatskonsortium-enossenschaft. Nella Provincia Autonoma di Trento le concessioni sono, invece, state prorogate fino al 2020, n. 19.

Nel descritto iter di adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno legiferato con le eccezioni consentite dal regime transitorio applicato e che di fatto sottraggono ai procedimenti di gara le concessioni per le quali era stata richiesta una proroga.

Tali eccezioni hanno di fatto sottratto al mercato, per un lasso di tempo anche considerevole, una consistente quota del settore dell'energia idroelettrica, sottrazione che desta preoccupazione per la partecipazione ad una procedura, già altamente imperfetta, di imprese soggette a controllo esclusivo dell'ente concedente, in evidente conflitto di interessi tra l'ente chiamato a valutare più o meno discrezionalmente i progetti concorrenti e uno dei partecipanti, controllato dallo stesso ente concedente.

In tale contesto la questione sollevata ripropone il problema della persistente incompiutezza dei processi di c.d. liberalizzazione. A fronte dell'obbligo dell'apertura del mercato alla concorrenza si sono riscontrate resistenze da parte del legislatore e limitazioni al ricorso a procedure di selezione competitiva.

Il fenomeno delle proroghe concernenti le rassegnazioni delle concessioni di grande derivazione può essere visto nell'ottica del contemperamento tra l'esigenza di parità di trattamento concorrenziale fra gli operatori, e l'esigenza di disporre di un tempo adeguato per lo svolgimento delle gare da parte delle amministrazioni competenti.

Tutto questo anche per consentire alle società concessionarie, che hanno eseguito interventi di ammodernamento delle strutture in virtù della legge finanziaria 2006, ed attuato notevoli investimenti per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture stesse, di ammortizzare tali investimenti.

Rimane la preoccupazione del pericolo reale della sottrazione di fatto al mercato di un importante patrimonio industriale, prevedibilmente a favore delle società partecipate dalle amministrazioni locali, che determinando una “nazionalizzazione” degli impianti idroelettrici, si pone in contrasto con le logiche del mercato dell’elettricità liberalizzato.

Né può sottacersi la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra le Province autonome ed altre Regioni, e la necessità che vengano garantite a livello di Unione Europea le prerogative di reciprocità rispetto ad altri Paesi della U.E.

A livello nazionale, da ultimo, la legge 30 luglio 2010, n.122 (oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione europea), ha apportato modifiche alla disciplina in materia, prevedendo ipotesi di proroga quinquennale o settennale delle concessioni idroelettriche. Vi è da dire che la legge citata prevede ancora alcune forme di preferenza nei confronti del concessionario uscente, che sembrano incompatibili con l’obbligo, imposto dalla normativa generale, di attivare procedure di selezione competitiva.

Di fatto traspare l’intento del legislatore, con la possibilità di proroga di tutte le concessioni in essere, di contemperare l’esigenza di parità di trattamento concorrenziale fra gli operatori, con l’esigenza di consentire alle amministrazioni competenti di adeguarsi al nuovo assetto secondo tempi appropriati, al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale senza peraltro sacrificare altri e diversi importanti interessi pubblici.

Tuttavia, e proprio in virtù di ciò, la proroga dovrebbe essere circoscritta unicamente alle concessioni in scadenza entro un lasso temporale congruo rispetto all’esigenza di rispettare i termini imposti per l’effettuazione delle gare.

In tale prospettiva, la proroga quinquennale dovrebbe valere unicamente ed esclusivamente per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2010.

Solo per queste, infatti, essa appare necessaria allo svolgimento delle gare e proporzionata, almeno in linea di principio, alle effettive esigenze di recupero degli investimenti .

Nella medesima prospettiva, e concessioni in scadenza dal 2011 al 2015 dovrebbero essere prorogate non oltre il 2015, così da garantire un lasso di tempo idoneo all'organizzazione delle procedure di gara secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

La proroga ulteriore di sette anni di cui all'art.6-ter, lett. d) del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, operando sul nuovo termine di scadenza delle concessioni, come determinato a seguito dell'applicazione della proroga quinquennale di cui al comma 1-bis dell'art.12 del d.lgs. n.79/1999, accorderebbe agli operatori interessati una proroga complessiva di 12 anni, non trovando alcuna giustificazione in ragioni di interesse generale.

A fronte di una disciplina vigente così articolata, l'Autorità ha ritenuto che tali nodi irrisolti possono essere affrontati nell'ambito della normativa di attuazione delle recenti Direttive comunitarie 2009/28/CEE 2009/72/CE in materia di energia, auspicando il coinvolgimento, tramite appositi tavoli tecnici, della Conferenza Stato-Regioni e delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e nonché delle associazioni rappresentative dei comuni e degli enti pubblici locali interessati .

L'Autorità, prendendo atto del frammentario quadro normativo e della difforme regolamentazione delle procedure autorizzatorie sin qui attuata da parte delle Regioni, ha invitato le Province autonome di Trento e di Bolzano a rivedere il sistema concessorio in atto, nel senso di contenere le proroghe delle concessioni in scadenza, valutate nei singoli casi alla luce dei diversi interessi coinvolti, entro limiti di compatibilità con l'esigenza di una rapida transizione al nuovo assetto concorrenziale, ravvisabili in 5 anni per le concessioni in scadenza al 31.12.2010; il termine ultimo è fissato a 31.12.2015 anche per quelle in scadenza tra il 2011 e il 2015.

L'Autorità ha, inoltre, sollecitato le Province autonome di Trento e di Bolzano ad adottare eventuali modifiche delle disposizioni normative in

materia, al fine di agevolare celermente l'adeguamento del settore a logiche di concorrenzialità.

Nel contesto generale è stata rilevata la contrarietà ai principi comunitari, della ulteriore proroga settennale di cui all'art. 6-ter, lett. d), del D.L. n.78/2010, così come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.



## CAPITOLO VI

### IL CONTENZIOSO ARBITRALE

#### **6.1 Le recenti modifiche normative e l'incidenza degli arbitrati sul costo delle opere nel 2010.**

Con il recepimento della Direttiva 66/2007/CE, c.d. "direttiva ricorsi", avvenuto con il D.Lgs. n. 53 del 20 marzo 2010, successivamente convertito in legge n. 73 del 22 maggio 2010, sono stati modificati gli artt. 241, 242 e 243 del Codice (D.Lgs. n. 163/2006), relativi all'arbitrato per la soluzione delle controversie nell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tra le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 53/2010 si segnala la previsione di un tetto massimo complessivo di 100 mila euro a collegio per gli arbitrati, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. E' stato mantenuto, inoltre, il dimezzamento dei compensi minimi e massimi indicati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, ed il divieto di incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto.

Ulteriori novità hanno riguardato una migliore attuazione del principio di facoltatività dell'arbitrato per entrambe le parti, maggiori garanzie di indipendenza degli arbitri attraverso una specificazione dei requisiti richiesti, la possibilità di impugnare il lodo anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, la definizione del momento dal quale il lodo diviene efficace (con la sottoscrizione ma il deposito presso la Camera arbitrale).

A prescindere dal dettaglio delle novità introdotte, appare importante sottolineare che rilevante effetto delle recenti modifiche

**Le modifiche  
introdotte dal  
D.lgs. n. 53/2010**

normative è stata la conferma della presenza dell'istituto dell'arbitrato facoltativo nel nostro ordinamento, quale sistema alternativo di composizione delle controversie negli appalti pubblici, con superamento delle alterne vicende che hanno caratterizzato la sopravvivenza dell'istituto negli anni precedenti.

Come è noto, infatti, la legge finanziaria per il 2008 aveva inteso sopprimere l'istituto dell'arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'ottica della realizzazione di consistenti risparmi di spesa, dato l'elevato costo degli arbitrati per effetto soprattutto dei compensi corrisposti ai componenti dei collegi arbitrali. L'efficacia delle disposizioni della legge finanziaria 2008 era stata successivamente sospesa in forza di diversi provvedimenti normativi che avevano consentito il mantenimento in vita dell'arbitrato nei contratti pubblici, sia pure con carattere di temporaneità. Continui rinvii hanno spostato la data prevista per l'abrogazione che, da ultimo, dal 31 dicembre 2009 (Legge 27 febbraio 2009 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207) era stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2010 (DL 194/2009) per essere, infine, anticipata, in forza di un emendamento al DL 194/2009, al 30 aprile 2010. La previsione, tuttavia è stata di fatto soppressa, per effetto del recepimento della direttiva ricorsi, dal D.Lgs. n. 53/2010.

La 'rinascita' dell'arbitrato nei contratti pubblici per effetto delle più recenti modifiche normative, in ogni caso, non ha determinato il venir meno di tutte le criticità in passato connesse a questo Istituto, al punto che anche dopo il D.Lgs. n. 53/2010 sono state formulate nuove ipotesi di abrogazione dell'istituto che però non hanno trovato concreta attuazione.

L'Autorità ha già avuto modo di rilevare in passato, non in ultimo anche nella precedente Relazione al Parlamento relativa all'anno 2009, come la riduzione del compenso ai Collegi arbitrali sia un rimedio modesto rispetto ai più gravi inconvenienti che l'istituto dell'arbitrato presenta nell'ambito della contrattualistica pubblica.

È stata sottolineata, pertanto, l'esigenza di una riflessione sull'opportunità di un'ulteriore razionalizzazione dell'istituto, anche



nell'ottica di un rafforzamento degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie.

Tra le proposte avanzate si ricordano la soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto per l'avvio dell'arbitrato amministrato; la definizione della composizione dell'organo arbitrale secondo l'entità o la complessità della controversia (previsione di un solo arbitro per le controversie di modesta entità fino ad arrivare a cinque membri per gli arbitrati più complessi) l'inclusione di tecnici nel collegio; la definizione di una nuova disciplina per la Camera arbitrale che, sempre garantita nella sua autonomia come struttura dell'Autorità, potrebbe essere partecipata, oltre che da rappresentanti delle istituzioni, anche da altri soggetti, sia pubblici che privati, portatori di interessi rilevanti (ad esempio: Ministero dell'Economia, Regioni, Enti locali o vari protagonisti dei mercati interessati). In quest'ottica, uno dei più validi strumenti per il corretto funzionamento del settore resta la nomina del terzo arbitro rimessa ad un organismo indipendente.

Le considerazioni sui possibili futuri adeguamenti normativi dell'istituto dell'arbitrato non possono prescindere dalla valutazione dei dati che emergono in materia di contenzioso arbitrale, sia libero che amministrato, con riferimento all'anno appena trascorso.

L'analisi da parte dell'Autorità dei dati sotto illustrati è stata possibile in ragione della sussistenza dell'obbligo di legge del deposito presso la Camera arbitrale del lodo, sia per gli arbitrati amministrati sia per gli arbitrati liberi.

Le percentuali sono state calcolate con riferimento agli arbitrati, sia liberi sia amministrati, per i quali è stato disponibile l'importo complessivo finale dei lavori, servizi o forniture affidati. Anche per l'anno 2010 si deve tenere presente, come già per i precedenti, che il contenzioso afferente ai contratti pubblici di servizi e forniture è inferiore rispetto a quello relativo alle opere.

Uno degli elementi di maggiore criticità degli arbitrati è stato rappresentato, ancora una volta, dai costi elevati che i giudizi arbitrali

comportano per le pubbliche amministrazioni, anche in ragione delle alte percentuali di soccombenza.

Nell'anno 2010 il maggior costo degli appalti per effetto del contenzioso arbitrale è stato pari al 22,6%, dunque superiore all'incremento di costo registrato nell'anno precedente (2009), pari al 13,14%. Si tratta di un dato già in sé significativo, la cui rilevanza è accresciuta dal fatto che la percentuale di soccombenza della Pubblica Amministrazione nei giudizi arbitrali nell'anno di riferimento ha raggiunto il 99,98% crescendo di 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Si deve tenere presente, in ogni caso, che nella quasi totalità degli arbitrati, sia amministrati che liberi, la soccombenza delle Amministrazioni è stata parziale, mentre rara è stata la soccombenza totale di una delle due parti.

Una parte rilevante dei lodi esaminati è relativa ad arbitrati iniziati negli anni 2009, 2008 e 2007. Si tratta, come è evidente, di tempi di durata notevolmente inferiori rispetto a quelli del contenzioso giudiziario e, tuttavia, non per questo influenti sul costo delle opere. Si rileva, inoltre, che, sebbene esigui nel numero, sono stati rilevati nel 2010 anche alcuni lodi relativi ad arbitrati risalenti al 2002, legati ad un contenzioso protrattosi per quasi dieci anni.

Un quadro più dettagliato concernente il contenzioso arbitrale nell'anno 2010 è di seguito indicato grazie ai dati forniti dalla Camera arbitrale.

## **6.2 Attività della Camera arbitrale e dati del contenzioso arbitrale.**

Il contenzioso che si è svolto presso la Camera arbitrale nel corso del 2010 è riepilogato nelle seguenti tabelle.

Tabella 1 - Dati complessivi relativi agli arbitrati amministrati in corso nel 2010

A	Arbitrati attivati nei precedenti esercizi e non definiti al 31.12.2009	67
	Procedimenti attivati nel 2010 provenienti da anni precedenti	5
	Procedimenti attivati nel 2010 e provenienti dallo stesso anno (di cui 3 conclusi)	24
	<b>Totale A)</b>	<b>96</b>
B	Lodi adottati nel 2010	50
	Conciliazioni	0
	Altri Provvedimenti (ritiro. cessata materia del contendere)	2
	<b>Totale B)</b>	<b>52</b>
(A-B)	Arbitrati in corso al 31.12.2010 dopo la costituzione del collegio	<b>44</b>

Tabella 2 - Dati relativi alle domande di arbitrato pervenute nel 2010

Domande di arbitrato	47
Procedimenti ritirati o incompleti o abbandonati	<b>8</b>
Procedimenti attivati	<b>24</b>
Procedimenti sospesi per mancato versamento dell'acconto	<b>15</b>
Richieste di determinazione acconto relative ad arbitrati con nomina del terzo arbitro ad opera della Camera arbitrale	<b>39</b>

La fotografia del contenzioso arbitrale nell'anno 2010 conferma l'andamento discontinuo che da anni caratterizza i procedimenti iscritti presso la Camera arbitrale.


Ciò si desume sia dal numero delle domande di arbitrato con istanza di nomina di terzo arbitro pervenute alla Camera (n. 47 nel 2010; n. 54 nel 2009; n.89 nel 2008; n. 53 nel 2007; n.51 nel 2006; e n.81 del 2005), sia dalle richieste di determinazione del deposito in acconto e dai relativi

**I dati relativi agli arbitrati amministrati e all'attività della Camera Arbitrale**

provvedimenti (pari a n.39 nel 2010; n.47 nel 2009; n. 78 nel 2008; n.46 nel 2007; n.36 nel 2006; e n.70 nel 2005).

In termini percentuali, gli arbitrati amministrati hanno continuato a costituire una minoranza rispetto a quelli liberi, come è confermato dal dato relativo al deposito dei lodi, illustrato nel grafico che segue.

Grafico 1 - Lodi depositati nell'anno 2010



Risulta, infatti, che i lodi adottati nel 2010 in esito a procedure amministrative sono stati 50, mentre i lodi depositati in esito ad arbitrati liberi sono stati 118.

Ed è da tenere presente, al riguardo, che la "fuga" dalle procedure amministrative si manifesta non solo nel numero di procedimenti attivati presso la Camera (n. 24 nel 2010), ma anche nel valore delle controversie oggetto degli arbitrati, da cui emerge che le controversie di maggior valore, rientranti negli scaglioni sesto, settimo e ottavo delle tariffe di cui al D.M. n. 398 del 2000, sono nella gran parte dei casi decise da collegi arbitrali "liberi".

In ordine ad una plausibile ragione di tale fenomeno, sono da tener presenti le possibili preferenze espresse dagli arbitri.

Anche i dati relativi alle quote dell'uno per mille versate all'atto del deposito (€ 184.409,28 per gli arbitrati amministrati ed € 2.346.421,59 per gli arbitrati liberi) confermano il fatto che il maggior numero delle controversie e quelle di maggior valore sono svolte al di fuori della Camera arbitrale (il relativo ammontare è infatti correlato sia al numero che al valore delle controversie).

Il dato relativo alla durata degli arbitrati evidenzia che solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario, ai sensi dell'art. 820 c.p.c., previsto per la pronuncia del lodo.

*Tabella 3 - Arbitrati amministrati*

Arbitrati conclusi entro 240 giorni	<b>7</b>
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:	
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	<b>5</b>
Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	<b>38</b>

*Tabella 4 - Arbitrati liberi*

Arbitrati conclusi entro 240 giorni	<b>18</b>
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:	
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	<b>12</b>
Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	<b>88</b>

Dalle tabelle sopra riportate, emerge la tendenza dei collegi - in maggior misura di quelli liberi - a far ricorso all'art. 820, commi 3 e 4, c.p.c., che consente l'esercizio del potere di proroga, per una sola volta e per non più di 180 giorni, in caso di assunzione di mezzi di prova o di pronuncia di lodi non definitivi, ovvero senza limitazioni, in caso di proroga accordata dalle parti.

I procedimenti amministrati hanno avuto una durata media di circa 467,24 giorni, mentre i procedimenti liberi hanno avuto una durata media di circa 520,40 giorni.


Per quanto riguarda la tipologia del contenzioso, le linee di tendenza desumibili dai procedimenti "amministrati" e "liberi" definiti nel 2010 sono le seguenti.

**Tipologia del  
contenzioso**

• **Iniziativa:** è risultato confermato che il procedimento arbitrale è generalmente promosso su iniziativa dell'impresa appaltatrice avverso la stazione appaltante.

• **Ripartizione territoriale:** è emerso che il contenzioso arbitrale, ripartito territorialmente secondo la suddivisione per fasce geografiche, è stato maggiore nel sud (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Sardegna) con n. 105 controversie, minore nel nord (Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli) con n. 30 controversie, mentre nella fascia intermedia si pone il centro (Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo) con n. 33 controversie.

Tabella 5 – ripartizione territoriale



• **Parti resistenti:** le stazioni appaltanti convenute in arbitrati amministrati (tot. n. 50) appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n.24, pari al 48%); b) Regioni (n. 1 pari a 2%); c) Province (n. 4 pari a 8%); d) ASL (n. 8, pari al 16%); e) Anas (n. 1, pari a 2%); f) altri soggetti (n. 5, pari al 10%); g) Ministeri (n. 3, pari a 6%); h) Consorzi (n.4, pari a 8%). Negli arbitrati liberi, le stazioni appaltanti convenute appartengono in percentuale alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 41, pari al 34,76%); b) Regioni (n. 5, pari al 4,24%); c) Province (n. 9, pari



al 7,63%); d) Ministeri (n. 10, pari a 8,47%); e) ASL (n. 11, pari al 9,32%); f) ANAS (n. 14, pari al 11,86%); g) altri soggetti (n. 26, pari al 22,03%); h) Consorzi (n. 2, pari a 1,69%)


• **Oggetto:** le controversie tra l'appaltatore e l'amministrazione che si concretano in pretese dell'appaltatore verso l'amministrazione e in pretese di quest'ultima verso il primo hanno avuto il contenuto più vario. Il "risarcimento per maggiori oneri e spese generali" (n. 93) è stata la maggiore richiesta degli appaltatori seguita dal "pagamento delle riserve regolarmente iscritte nel registro di contabilità" (n. 47), dall'"anomalo andamento dei lavori per colpa dell'Amministrazione" (n. 42) dalla "risoluzione o rescissione del contratto per inadempimento e in danno della stazione appaltante" (n. 42), dall'"incremento/revisione prezzi" (n. 38), dal "ritardato o mancato pagamento degli stati avanzamento lavori o rate finali" (n. 36), dalla "sospensione illegittima dei lavori" (n. 32), le "carenze progettuali" (n. 31) e dai "provvedimenti di rescissione/risoluzione e recesso in danno all'appaltatore" (n. 30). In una fascia intermedia si pongono "l'inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore" (n. 20), il "pagamento delle opere realizzate in più" (n. 20), il "lucro cessante" (n. 19), la "mancanza o il non tempestivo ottenimento delle autorizzazioni, permessi, espropri e nulla-osta per l'esecuzione dei lavori" (n. 18), la "violazione degli obblighi da parte del committente - dovere di collaborazione" (n. 16), il "risarcimento danni per mancato ultimazione lavori/nei tempi previsti" (n. 14), la "nullità/ proroga contratti di concessioni" (n. 10), la "ritardata consegna lavori" (n. 10), il "collaudo non intervenuto nei tempi previsti" (n. 8), le "spese passive per mancato svincolo di polizze assicurative e/o fideiussorie" (n. 8), il "risarcimento danno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire" (n. 8), la "disapplicazione penali o detrazioni operate dalla S.A. nello stato finale dei lavori" (n. 8), la "irregolarità nella predisposizione del contratto e/o impossibilità di eseguire il contratto" (n. 8), i "difetti nell'esecuzione dell'opera e/o danni per vizi occulti" (n. 7) il "mantenimento passivo delle attrezzature e delle macchine per fermo cantiere" (n. 5), il "pagamento opere realizzate in più" (n. 5), l'"ingiustificato arricchimento" (n. 5), il "superamento dei tempi previsti dal contratto" (n. 4), la "contestazione della penale" (n. 3), la "perdita di chance e danno esistenziale" (n. 3), la "custodia aree" (n. 2), i "

maggiori oneri dell'impresa per degrado opere già realizzate" (n.2), il "ritardato/mancato rilascio del certificato di ultimazione dei lavori" (n.2), la "revisione canone" (n.1) e in quasi tutte le domande sono state accompagnate dalla richiesta degli interessi legali e rivalutazione (n. 130)

- **Perizie di variante tecnica e suppletiva:** su un totale di n. 168 lodi esaminati, le perizie di variante tecniche e/o suppletive sono state n. 77.

- **Natura delle controversie:** nell'anno 2010, su un totale di n. 168 lodi esaminati (amministrati e liberi) è risultato che il maggior numero di controversie (n. 120) ha avuto ad oggetto l'"esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori", mentre le controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici di forniture ammontano a n. 2, quelle relative a servizi a n. 19, e quelle relative a contratti misti a n. 27. Le problematiche giuridiche sono del tutto prevalenti rispetto alle problematiche tecniche. Le consulenze tecniche d'ufficio chieste dai collegi arbitrali (sia liberi che amministrati) ammontano a n. 111 sul totale dei lodi depositati. Su n. 50 lodi amministrati depositati n.34 sono state le consulenze tecniche d'ufficio. Su n. 118 lodi liberi depositati n. 77 sono state le consulenze tecniche d'ufficio.

Tabella 6 – Natura dell'arbitrato



- **Deliberazione del lodo:** premesso che ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo va deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli